

IL MATERIALISMO STORICO COME METODO DELLA RIFLESSIONE COSTITUZIONALISTICA DI SALVATORE D'ALBERGO*.

di Gaetano Bucci**

36

Lo scopo del presente lavoro, pur nel breve spazio disponibile, è di stimolare le nuove generazioni di studiosi di diritto costituzionale ad approfondire l'opera di Salvatore d'Albergo, giuspubblicista considerato dai più eretico perché, ispirandosi alla visione gramsciana della filosofia della prassi, avvertita come espressiva della responsabilità sociale della funzione dell'intellettuale, ha perseguito sempre coerentemente la pratica della *parresia*¹, ovvero la pratica di “dire la verità al potere”².

D'Albergo nacque a Milano nel 1927 da genitori siciliani, si laureò in giurisprudenza all'Università di Roma e dal 1959 insegnò Istituzioni di diritto pubblico, Diritto Amministrativo e Diritto pubblico dell'economia nelle Facoltà di Scienze Politiche e di Economia dell'Università di Pisa.

La scelta di dedicarsi allo studio e all'insegnamento di materie collocate dall'organizzazione accademica del sapere in ambiti disciplinari distinti, non fu il frutto del caso, ma di una decisione fondata sulla consapevolezza dello stretto nesso che lega la questione dello Stato e delle istituzioni alle questioni dell'economia e della società³.

* *Sottoposto a referaggio.*

** Ricercatore di Istituzioni di diritto Pubblico – Università del Salento.

¹ Cfr. sul tema M. Foucault, *Discorso e verità nella Grecia antica*, Roma, 2019.

² Cfr. E. W. Said, *Dire la verità. Gli intellettuali e il potere*, Milano, 1995, pp. 93-94 e 108, specifica che “dire la verità al potere non è idealismo alla Pangloss”, ma “significa soppesare scrupolosamente le alternative, scegliere la migliore e rappresentarla con sapienza là dove si rivela più efficace per modificare la realtà secondo giustizia”, salvo che la professione intellettuale sia concepita come offerta di “servizi al potere” per ottenere “adeguati compensi”. L'intellettuale che pratica la *parresia* dev'essere dunque consapevole dei rischi di isolamento cui va incontro, i quali possono essere superati solo attraverso il libero collegamento “con la realtà di un movimento, con le aspirazioni di un popolo, con un ideale collettivo da perseguire”.

³ Sul tema, cfr. S. d'Albergo, *Il diritto pubblico dell'economia nelle vicende storiche del diritto* in AA.VV., *Studi in onore di Francesco Gabriele*, Bari, 2016, vol. I, pp. 411 ss. Sull'enucleazione della nozione di diritto pubblico dell'economia, cfr. M. S. Giannini, *Le imprese pubbliche in Italia*, in *Riv. delle Soc.*, 1958, pp. 727

Salvatore d'Albergo fu un costituzionalista dotato di profonda competenza scientifica, ma insofferente nei confronti dei confini disciplinari, in quanto il suo metodo, ispirato al materialismo storico⁴, privilegiò un approccio interdisciplinare che mirava ad una conoscenza unitaria ed organica della realtà⁵. Il punto di riferimento della sua analisi fu, in particolare, la *filosofia della praxis*, a proposito della quale Gramsci⁶ ha lasciato incisive puntualizzazioni, ritenute ancora essenziali per interpretare le gravi contraddizioni del presente derivate da un'economia capitalistica mondializzata, ma non per questo meno

ss.; Id. *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 1995; G. Guarino, *Scritti di diritto pubblico dell'economia e di diritto dell'energia*, Milano, 1962. Sulla necessità di costruire nella fase della crisi del neoliberalismo, un "diritto pubblico europeo dell'economia" fondato su un complesso di principi, istituti e regole capaci di garantire i diritti sociali, senza i vincoli stringenti della stabilità monetaria e di bilancio, cfr. A. Lucarelli, *Scritti di diritto pubblico europeo dell'economia*, Napoli, 2016.

⁴ A. d'Orsi, *Manuale di storiografia*, Milano-Torino, 2021, pp. 15, 16, 20, pone in evidenza come la prima elaborazione della concezione materialistica della storia sia rintracciabile ne *L'Ideologia tedesca* (1845-1846), attraverso la quale Marx ed Engels avviarono il percorso di emancipazione dalla "filosofia della storia" hegeliana, la quale raffigurava la storia stessa come un processo che si svolge "secondo una linea puramente ideale [...] fondata sull'affermarsi della Ragione, dello Spirito e dell'Autocoscienza", senza alcun nesso con "i rapporti economici" ed i "conflitti di classe". I due autori reputarono questa concezione un'"ideologia" poiché mirava ad "imporre una visione della realtà falsata", ovvero distorta "in chiave classista". Per Marx ed Engels, la storia costituiva invece il prodotto dell'"attività dell'uomo che persegue i suoi fini". Nel *Manifesto* (1848), sostennero infatti che "la storia di ogni società [...] è storia di lotte di classi". Per tale ragione essi non accettarono, in riferimento alla loro concezione, la definizione di "filosofia della storia", considerando quest'ultima come una prospettiva che vola "sopra" la storia e dunque incapace di coglierne l'essenza reale. La concezione materialistico-storica valuta invece la genesi e le evoluzioni delle forme di stato, delle leggi, delle arti e delle religioni, in stretto collegamento con i "rapporti tra le classi", e non come "realtà [...] indipendenti da quei rapporti". Sul tema cfr. anche A. Sabetti, *Sulla fondazione del materialismo storico*, Firenze, 1962, pp. 215 ss. A. Labriola, *La concezione materialistica della storia*, Bari, 1942, pp. 139, 145, definisce il "materialismo storico" una "dottrina realistica" capace di "far vedere le cose come esse sono, oltrepassando i fantasmi che, per secoli, ne impedirono la netta visione". Una concezione che non vuole rappresentare "la ribellione dell'uomo materiale contro l'uomo ideale", bensì "il ritrovamento dei veri e propri principi e moventi di ogni sviluppo umano, compreso quello [...] che chiamiamo ideale, in determinate condizioni positive di fatto, le quali recano in sé le ragioni, la legge, e il ritmo del loro proprio divenire". Per la concezione materialistica della storia non si tratta, insomma, "di ritradurre in categorie economiche tutte le complicate manifestazioni della storia, ma [...] solo di spiegare in ultima istanza (Engels) ogni fatto storico per via della sottostante struttura economica (Marx)". Sul punto cfr. anche V. Garretana e A. Guerra (a cura di), *Saggi sul materialismo storico*, Roma, 1968, pp. 75 ss. Per una rivalutazione del materialismo storico nel campo delle scienze giuridiche, cfr. A. Algostino, *Diritto proteiforme e conflitto sul diritto. Studio sulla trasformazione del diritto*, Torino, 2018; G. Azzariti, *Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio*, Bari-Roma, 2021.

⁵ P. Bevilacqua, *Saperi umanistici e saperi scientifici per ripensare il mondo*, in Aa.Vv., *A che serve la storia? I saperi umanistici alla prova della modernità*, Roma 211, pp. 3-8 e 18, critica la separazione disciplinare tra le scienze, considerandola funzionale alla loro subordinazione alle esigenze della produzione capitalistica. Per tale ragione ritiene necessario introdurre un "paradigma dei saperi" fondato sul "loro dialogo" e sulla "loro cooperazione" col fine di perseguire l'unità della conoscenza necessaria per aprire "una nuova pagina di civiltà". Su questo terreno le "culture umanistiche" possono svolgere "un ruolo di prima grandezza", poiché, essendo "portatrici di visioni universali", possono farsi promotrici di "utilità generali". Basti pensare al ruolo che "il diritto, la sociologia, la politologia e l'antropologia" possono svolgere "in tutte le questioni globali" e nella creazione di "una nuova cittadinanza universale".

⁶ Sulla "filosofia della praxis" come "concezione di massa", che opera nell'unità di teoria e pratica, cfr. A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino, 1977, vol. II, p. 1271.

bisognosa di essere governata – a livello nazionale, sovranazionale e internazionale – secondo finalità di pace e di giustizia sociale⁷.

La riflessione di d'Albergo non peccò quindi di astrattismo poiché, a differenza di talune posizioni dottrinali ascrivibili al *positivismo giuridico* che pretendono di “esaurire sul dato normativo tutta la giuridicità recidendone l'inerenza alla realtà sociale”⁸, egli analizzò il diritto nel contesto della storia⁹, criticando l'uso *sub specie aeternitatis* di categorie di matrice liberale tratte da una *teoria generale* indifferente alle dinamiche politiche, economiche e sociali¹⁰, la quale, in nome dell'*uniformità* e della “coerenza del metodo”¹¹, legittima la continuità del *paradigma dello stato liberale*, svalutando così la *forma di stato di democrazia sociale* prevista dalla Costituzione¹².

⁷ A. Gramsci in *Quaderni del carcere*, cit., vol. I, p. 458, osserva come ai “rapporti interni di uno Stato nazione si intrecciano i rapporti internazionali, creando a loro volta combinazioni originali e storicamente concrete”. Sul “nesso nazionale-sovrannazionale” come fattore inscritto nei caratteri dell'ordinamento della “guerra fredda” e sulla “doppia lealtà” dei “gruppi dirigenti”, cfr. F. De Felice, *Nazione e crisi: le linee di frattura*, in AA.VV., *Storia dell'Italia repubblicana*, Torino, 1996, vol. III, pp. 114, 121; F. De Felice, *Doppia lealtà e doppio Stato*, in Id., *La questione della nazione repubblicana*, Roma-Bari, 1999, pp. 41 ss.

⁸ Cfr. G. Ferrara, *Riflessioni sul diritto*, Napoli, 2019, p. 206, il quale sostiene che tale tipo di positivismo “parziale” ed “asfittico” vada “nettamente rifiutato”, perché “fa a fette il reale, lo snerva” e “lo dissangua”, dissimulando “la natura, la ragione” e “la storia” del “diritto” e riducendo, quindi, “il giuridico a deposito di prodotti tecnologici disponibili da tutti, per tutti gli usi”.

⁹ Cfr. sul punto, S. d'Albergo, *Riflessioni sulla storicità degli ordinamenti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n. 2/1974, pp. 452 ss. Per un analogo metodo di analisi, cfr. G. Ferrara, *Il diritto come storia*, in *Dir. pubbl.*, n. 1/2005, pp. 1 ss. Sulla concezione marxista della storia, cfr. E. J. Hobsbawm, *De historia*, Milano, 1997, pp. 189 ss.

¹⁰ S. d'Albergo, *Il potere sociale nella dottrina di Santi Romano*, in P. Biscaretti di Ruffia (a cura di), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*, Milano, 1977, pp. 204, 208, riconosce alla riflessione di Santi Romano, non solo il merito di aver individuato i limiti di una concezione del diritto considerato come mero sistema di norme, ma anche quello di aver posto “il potere sociale al centro del fenomeno giuridico”, dando così rilievo a quegli “elementi di realtà” che consentono di comprendere come la “crisi dello Stato” costituisca l'esito della crisi dei rapporti sociali. Il “punto nodale” della “teoria istituzionalistica” consiste nella tesi secondo cui “il diritto” può essere “prodotto [...] non solo dallo Stato [...], ma anche dai soggetti [...] interessati a migliorare la loro posizione”, i quali mediante la capacità di “darsi leggi proprie”, riescono a condizionare “il diritto pubblico moderno”. La riflessione di Santi Romano pone insomma in evidenza come “gli interessi di classe” organizzati possano determinare “processi di tipo nuovo” sul piano politico, istituzionale, economico e sociale. Sul tema cfr. anche Id., *Riflessioni sulla storicità*, cit., pp. 457 ss.

¹¹ Cfr. S. d'Albergo e A. Catone, *Lotte di classe e Costituzione. Diagnosi dell'Italia repubblicana*, Napoli, 2008, pp. 26, 27.

¹² Cfr. S. d'Albergo, *Storicità del diritto e antistoricità della teoria generale*, in *Dem. e dir.*, n. 1/2009, pp. 221-224. W. Cesarini Sforza, *Gli studi di diritto pubblico durante il fascismo [1938]*, in Id., *Vecchie e nuove pagine di filosofia, storia e diritto*, Milano, 1967, vol. II, p. 255 ha sostenuto che “per loro natura, i giuristi sono conservatori, perché nella rivoluzione non possono non scorgere il fatto che nega il diritto e sovverte l'ordine costituito”. G. Ferrara, *Costituzione e Rivoluzione. Riflessioni sul Beruf del costituzionalista*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2010, p. 2, specifica, tuttavia, come “la scarsa considerazione del rapporto tra costituzione e rivoluzione sia da attribuire a quella versione del positivismo giuridico che ha preteso di concentrare ed esaurire sul dato normativo tutta la giuridicità, recidendone l'inerenza alla realtà sociale”. C. De Fiores, *Rivoluzione e Costituzione. Profili giuridici e aspetti teorici*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2018, p. 147, rileva, a tale proposito, come “il costituzionalista” sia “impegnato”, invece, “per vocazione e

La teorizzazione del diritto come fenomeno avulso dal processo storico non consente infatti di comprendere il senso dei *passaggi di fase* che hanno condotto all’“attuale trasversalità del potere dei grandi gruppi [...] finanziari” e quindi di coglierne il significato e di riconoscerli come tappe di un processo di reazione alle conquiste conseguite dal movimento dei lavoratori nel corso della seconda metà del Novecento¹³, quando *il liberismo* fu “soccumbente o comunque non dominante” come all’epoca del suo avvio¹⁴.

Per tali ragioni d’Albergo sostenne che la teoria generale del diritto per essere conforme all’impostazione della Costituzione, avrebbe dovuto “allargare il campo del suo statuto teorico alle problematiche relative al meccanismo di accumulazione della ricchezza” e che i costituzionalisti avrebbero dovuto abbandonare quelle “teorizzazioni che prescindono dal valutare la natura del diritto nel contesto delle dinamiche [...] del processo storico”¹⁵.

Egli riteneva infatti che la riflessione degli storici non deve “rimanere sepolta nell’urna di un passato remoto” così come quella dei giuristi non può prescindere dal considerare “tutti i passaggi fondamentali del processo storico” e quindi “tutte le evoluzioni che avvengono nel campo del pensiero compreso quello giuridico”¹⁶.

Solo collocando l’analisi giuridica nella *lunga linea* della storia, si può evitare di incorrere nell’errore di proporre una visione mitologica della *globalizzazione*” raffigurata come “una sorta di passaggio delle ‘colonne d’Ercole’”. Occorre considerarla invece, fondatamente, come *uno dei punti* della linea storica contrassegnata da *teorie e prassi* che devono essere valutate alla luce dei Principi fondamentali della Costituzione¹⁷.

formazione, a fare scienza giuridica usando la storia [...] e a confrontarsi, per ragioni che potremmo dire genetiche, con le rivoluzioni [...] e con quell’(apparente) ossimoro che è il *diritto rivoluzionario*”. Il “costituzionalismo si è imposto”, infatti, “sin dalle sue origini, quale parte integrante del pensiero rivoluzionario e lo stesso vale per le Costituzioni che altro non sono che conquiste della rivoluzione”. Sulla base di tali premesse, si sostiene come “le tesi di matrice descrittiva [...], protese a far coincidere l’ordinamento costituzionale con la *struttura dell’ordine giuridico*”, non possano essere condivise, poiché il loro “obiettivo di fondo è [...] liquidare il concetto di Costituzione alla stregua di un sinonimo per indicare quelle “leggi fondamentali” che descrivono il funzionamento effettivo consolidato da convenzioni accettate dalle parti che compongono il sistema politico stesso”. L’“approdare a siffatte conclusioni vorrebbe dire negare la politicità delle Costituzioni, separandole dalla storia del mondo e da quella del costituzionalismo in particolare”.

¹³ P. Ingrao, *Masse e potere*, Roma, 1977, p. 237, richiama tra le rilevanti conquiste ottenute negli anni Settanta l’attuazione dell’ordinamento regionale, la riforma della Rai, la riforma della scuola, l’istituzione del Servizio sanitario nazionale, lo Statuto dei lavoratori, la scala mobile, la riduzione dell’orario di lavoro, i permessi retribuiti per il diritto allo studio, la legge sul divorzio, la riforma del diritto di famiglia, l’obiezione di coscienza, la legge sulla chiusura dei manicomi e la legge sull’interruzione volontaria della gravidanza.

¹⁴ Cfr. S. d’Albergo, *Storicità*, cit., p. 232.

¹⁵ Cfr. S. d’Albergo, *Storicità del diritto*, cit., pp. 229, 232.

¹⁶ Cfr. *Ibidem*, p. 230.

¹⁷ Cfr. *Ibidem*, p. 231.

Salvatore d'Albergo criticò pertanto le interpretazioni formalistiche della Costituzione che si traducono in una lettura neutrale ed aconflittuale delle sue disposizioni¹⁸, usata come alibi per avallare “l’eterna ripetizione di un presente, privo [...] di alternative”¹⁹, sostenendo, al contrario, la necessità dell'analisi del passato per comprendere le trasformazioni del presente²⁰ e svelare così l’occultamento dei rapporti di forza tra le classi attuato mediante “un sistema concettuale artefatto, impregnato di generalità, ed astrattezza”²¹.

Egli contestò pertanto la legittimità della categoria di “costituzione materiale”²² usata per giustificare le alterazioni della “costituzione scritta al variare delle congiunture politiche [...], sfavorevoli alle classi dominanti”²³, nozione questa che fu adoperata infatti dalla dottrina sia per legittimare l’indebita sovrapposizione delle istituzioni del regime fascista a quelle dello Stato liberale, sia per convalidare – anche dopo il riconoscimento

¹⁸ Sul conflitto come cardine del modello di democrazia sociale recepito dalla Costituzione, cfr. S. d'Albergo, *Cultura giuridica, stato democratico e fascismo*, in *Dem. e dir.*, (Quad.), n. 1/1975, p. 104; G. Ferrara, *Il diritto del lavoro e la “costituzione economica” italiana ed in Europa*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2005, p. 4; A. Algostino, *Democrazia, rappresentanza, partecipazione. Il caso del movimento NO TAV*, Napoli, 2011, p. 77; G. Azzariti, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Roma, Bari, 2013, p. 169.

¹⁹ Cfr. D. Gentili, *Crisi come arte di governo*, Macerata, 2018, p. 76. M. Fisher, *Realismo capitalista*, Roma, 2018, pp. 15, 26, osserva come la formula *There is no alternative* usata da Margaret Thatcher nella fase di avvio della controffensiva neoliberista sembra oggi essersi realizzata poiché risulta ormai dominante la convinzione secondo cui è “più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo”. Sulla crisi attuale come “crisi da stagnazione” nella quale i soggetti, individuali e collettivi, affondano “in una sorta di palude” ove “si agitano in cerchio come una miriade di girini senza trovare una via d’uscita, cadendo in uno stato di depressione politica e umana”, cfr. M. Salvadori, *Le ingannevoli sirene. La sinistra tra populismi, sovranismi e partiti liquidi*, Roma, 2019, pp. 113, 114.

²⁰ F. Massa, *Elogio storico di Francesco Mario Pagano*, in F.M. Pagano, *Opere. Filosofico-politiche ed estetiche*, Capolago, 1837, p. XIII, afferma che “per chi guarda gli avvenimenti come tanti anelli isolati, la storia non è che una lanterna magica: ma chi scopre la concatenazione di questi anelli, chi indaga la serie e il nesso degli avvenimenti, può far della storia una filosofia”, Hegel sostiene infatti che la “la filosofia è il proprio tempo appreso in pensieri”, cfr. G.F.W. Hegel, *Prefazione*, in *Lineamenti di filosofia del diritto*, Bari, 1965, p. 16.

²¹ Cfr. C. De Fiores, *La dimensione normativa tra Stato e società in Antonio Gramsci*, in *Dem. e dir.*, n. 2/2017, p. 64. A. Somma, *Contro Ventotene. Cavallo di Troia dell'Europa neoliberale*, Roma, 2021, p. 11, sostiene come “per uno studioso la messa in discussione dei miti e al limite la loro demolizione”, costituisca “un imperativo categorico”, poiché in tal modo “il sapere avanza, resistendo alla forza attrattiva dell’immobilismo intellettuale e offrendo nuovi materiali sui quali esercitare lo spirito critico e il culto del dubbio”.

²² Cfr. C. Mortati, *La costituzione in senso materiale*, [1940], Milano, 1998. A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, cit., vol. III, p. 1666, privilegiò invece il concetto di costituzione “reale”, ovvero di una costituzione che emerge “da altri documenti legislativi” quali le “leggi organiche” e specialmente dai “rapporti effettivi tra le forze sociali”, evidenziando come “uno studio serio di questi argomenti fatto con prospettiva storica e con metodi critici”, costituisca “uno dei mezzi più efficaci per combattere [...] il fatalismo deterministico”. A tale concetto Gramsci non attribuì dunque una valenza prescrittiva, ma una funzione ermeneutica che consente di valutare “la reale struttura politica e giuridica di un paese e di uno Stato” (cfr. A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, cit., vol. II, p. 1051).

²³ Cfr. A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, cit., vol. III, p. 1666.

costituzionale della centralità del Parlamento – la tesi del “governo come comitato direttivo del Parlamento” in quanto portatore di un “indirizzo politico” derivante dalle “forze dominanti”²⁴.

Nell’ambito della sua riflessione d’Albergo criticò anche la tesi di Norberto Bobbio relativa all’“inesistenza della teoria marxista dello Stato”, la quale spinse i gruppi dirigenti dei partiti di sinistra ad aderire alla teoria dello Stato liberale di diritto considerato come unico orizzonte possibile²⁵. Un *revirement* che sortì l’effetto di fare smarrire il senso ed il valore delle lotte degli anni Settanta per l’attuazione della Costituzione, le quali ebbero come punto di riferimento teorico la concezione marxiana, critica dello Stato e dell’economia borghese²⁶.

Una concezione che i Costituenti comunisti e socialisti riuscirono, del resto, a far penetrare nei principi e nelle norme della Costituzione²⁷ contribuendo così a delineare un modello di *democrazia sostanziale* che si propone di superare i limiti della *democrazia formale* interessata soltanto a fissare “le cd. regole del gioco”, gradite alla cultura liberale perché garanti della “continuità” dei rapporti di forza tra le classi²⁸.

A questa visione ristretta della democrazia, intesa come “insieme di regole procedurali”²⁹, d’Albergo contrappose pertanto la concezione della democrazia economica e sociale

²⁴ Cfr. A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, cit., vol. III, p. 180, il quale critica la teoria di Sergio Panunzio che considera la “funzione di indirizzo politico” come una funzione “principale”, “primigenia” e “fondamentale”, rispetto alla quale “la stessa legislazione si comporta come un esecutivo”. Sul tema cfr. S. d’Albergo, *Costituzione “materiale” e potere sociale*, in AA.VV., *Problemi di diritto privato e pubblico. Aspetti teorici ed esegetici*, Torino, 1992, pp. 121 ss.

²⁵ Sull’“mancanza di una teoria dello stato socialista [...] come alternativa alla teoria [...] dello Stato borghese”, cfr. N. Bobbio, *Quale socialismo? Discussione di un’alternativa*, Torino, 1976, pp. 21 ss.

²⁶ Cfr. K. Marx, *Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850 e Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte*, in K. Marx, F. Engels, *Opere scelte*, a cura di L. Gruppi, Roma, 1966, pp. 373 ss. e pp. 485 ss. N. Bobbio, *Quale socialismo?*, cit., p. 27 considera invece insufficienti le indicazioni fornite da Marx sul tema dello Stato rispetto a quelle fornite dalla “tradizione del pensiero liberale”.

²⁷ Sull’elaborazione teorica dei Costituenti comunisti, cfr. A. Pesenti, *La struttura sociale dell’economia nella Costituzione e lo sviluppo economico italiano*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea costituente, III, Rapporti sociali e economici*, Firenze, 1969, pp. 280 ss.; A. Agosti, “Partito nuovo” e “democrazia progressiva” nell’elaborazione dei comunisti, in AA.VV., *Le idee costituzionali della resistenza*, Istituto Poligrafico-Zecca dello Stato, Roma, 1997, pp. 235 ss.; L. Cortesi, *Nascita di una democrazia. Guerra, fascismo, resistenza e oltre*, Roma, 2004, pp. 353 ss.

²⁸ Cfr. S. d’Albergo, *Diritto e Stato tra scienza giuridica e marxismo*, Roma, 2004, pp. 266 ss. Sulle critiche mosse dai Costituenti comunisti all’impostazione formalistica dei giuristi liberali, i quali consideravano il diritto e lo Stato come fenomeni caratterizzati da sole “regole” e “procedure”, cfr. S. d’Albergo, *La cultura giuridica e Togliatti*, in AA.VV., *Togliatti e la fondazione dello Stato democratico*, a cura di A. Agosti, Milano, 1986, pp. 273, 274, 276.

²⁹ Cfr. N. Bobbio, *Quale socialismo?*, cit., pp. 43, 44.

recepita dalla Costituzione³⁰, dimostrando, con ineccepibile argomentazione, l'inconsistenza della tesi bobbiana e attestando, nel contempo, non solo l'esistenza di una teoria marxista dello Stato, ma anche di un'interpretazione marxista, – in particolare, gramsciana – del diritto pubblico³¹.

I suoi studi non si limitarono ad interpretare le norme mediante le tecniche del positivismo giuridico, né furono caratterizzati dall'uso di un metodo analitico-descrittivo³², ma mirarono ad individuare gli interessi sottesi alle disposizioni col fine di valutare le discrepanze esistenti tra esse ed i fini perseguiti dalla Costituzione.

Egli fu consapevole che la dottrina tradizionale usa le tecniche ermeneutiche allo scopo di razionalizzare la realtà esistente e quindi di legittimare la supremazia degli interessi delle classi dominanti³³. Per tale ragione considerò il diritto come spazio di lotta per l'egemonia, ossia come spazio di una lotta che, pur svolgendosi nella dimensione statuale e giuridica, risulta equivalente alla lotta di classe³⁴.

Dalla gramsciana filosofia della prassi – ovvero dall'analisi incentrata sulla “realtà effettuale”³⁵ – d'Albergo trasse infatti l'insegnamento sulla natura non solo tecnica, ma soprattutto politica del diritto, sicché la sua attenzione si concentrò sulle forme e sui modi mediante i quali l'*organizzazione del potere* riesce a tradurre, sul terreno normativo ed istituzionale, le sue strategie e le sue finalità di comando³⁶.

³⁰ Cfr. S. d'Albergo, *Dalla democrazia sociale alla democrazia costituzionale, (un percorso dell'ideologia giuridica)*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2005.

³¹ Cfr. S. d'Albergo, *Diritto e Stato*, cit.

³² M. S. Giannini, *Diritto amministrativo*, in AA.VV., *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia*, Milano, 1982, pp. 375 ss., osserva come “buona parte della letteratura” giuridica sia ormai “una letteratura di “raccontini”, di gente che racconta cioè come è fatta una legge, che cosa c'è dentro una legge”.

³³ A. Gramsci, *Quaderni del carcere.*, cit., vol. II, p. 757, 773, osserva come “il diritto” svolga la funzione di rendere “omogeneo il gruppo dominante” e di “creare un conformismo sociale [...] utile alle linee di sviluppo del gruppo dirigente” per consentirgli di imporre “a tutta la società quelle norme di condotta che sono più legate alla sua ragion d'essere e al suo sviluppo”.

³⁴ Gramsci ritiene necessario che si affermi un'egemonia culturale e politica della classe lavoratrice, in assenza della quale potrebbe dilagare “la corrente ideologica di destra”, che concepisce lo Stato non come espressione della “società civile”, ma come “apparato governativo”, cfr. A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, cit., vol. II, p. 801.

³⁵ A. Gramsci, *Quaderni del carcere.*, cit., vol. II, p. 990, definisce la “realtà effettuale” non come “qualcosa di statico e immobile”, ma come “una realtà in movimento, un rapporto di forze in continuo mutamento di equilibrio”, sicché “applicare la volontà a creare un nuovo equilibrio delle forze, realmente esistenti e operanti, fondandosi sulla forza di un movimento progressivo per farla trionfare è sempre muoversi nel terreno della realtà effettuale ma per dominarla e superarla”.

³⁶ Sul tema cfr. S. d'Albergo, *Costituzione e organizzazione del potere nell'ordinamento italiano*, Torino, 1991.

Il suo invito costante fu dunque quello di superare la divisione tra le scienze sociali e demistificare il mito della neutralità della scienza giuridica, e nel contempo auspicò il consolidarsi di un giuspositivismo ispirato ai valori democratico-sociali della Costituzione. In coerenza con tale impostazione secondo la quale gli studiosi non devono limitarsi ad interpretare il mondo, ma contribuire a trasformarlo³⁷, la sua riflessione fu sempre connessa alle lotte dei lavoratori, cui diede un prezioso ausilio di conoscenza ed orientamento nell'ambito degli organismi di formazione del PCI³⁸, della CGIL e dei sindacati di base. Egli partecipò inoltre alle battaglie volte a contrastare la strategia delle *riforme istituzionali* che, fin dalla seconda metà degli anni Settanta del Novecento, punta ad alterare le caratteristiche della forma di stato di democrazia economica e sociale prevista dalla Costituzione³⁹.

I suoi saggi analizzarono con metodo giuridico rigoroso la portata, le connessioni e gli effetti degli enunciati normativi delle proposte di riforma, ma ebbero come essenziale parametro di valutazione, il rispetto del programma di emancipazione sociale prescritto dalla Costituzione (art. 3, c. 2, Cost.), che costituisce la traduzione normativa dell'elaborazione gramsciana relativa alla complessità della rivoluzione in Occidente⁴⁰.

Un programma di trasformazione imperniato sul ruolo dinamico della sovranità popolare, sulla rete delle assemblee elettive locali, sul ruolo centrale del Parlamento e sui poteri di programmazione e di controllo dell'attività economica pubblica e privata⁴¹.

In nome dell'attuazione di questo programma, le lotte operaie degli anni Settanta riuscirono a imporre la sperimentazione di inedite forme di programmazione economica a fini sociali, incentrate sulla partecipazione dei Consigli di fabbrica, dei Comitati di zona e di

³⁷ Cfr. K. Marx, *Tesi su Feuerbach*, in K. Marx, F. Engels, *Opere scelte*, cit., p. 190, il quale nella Tesi XI afferma: "I filosofi hanno soltanto variamente interpretato il mondo; si tratta ora di cambiarlo". A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, cit., vol. II, p. 1270, sostiene come tale Tesi non possa "essere interpretata come un gesto di ripudio di ogni forma di filosofia, ma solo di fastidio per i filosofi e il loro psittacismo e l'energica affermazione di una unità tra teoria e pratica".

³⁸ Cfr. sul punto, A. Tonelli, *A scuola di politica. Il modello comunista di Frattocchie (1944-1993)*, Bari-Roma, 2017.

³⁹ Cfr. S. d'Albergo, *Il governo parlamentare presidio fondamentale della democrazia economico sociale*, in *Marxventuno*, n. 2/2013.

⁴⁰ Sulla Costituzione italiana come "costituzione aperta e socialmente avanzata", fondata su un complesso di "principi progressivi" deputati a svolgere una funzione di "ponte verso il socialismo", cfr. A. Pesenti, *La struttura sociale*, cit., p. 287; C. Lavagna, *Costituzione e socialismo*, Bologna, 1977, p. 63. G. Ferrara, *Riflessioni sul diritto*, cit., p. 115, osserva come l'art. 3, c. 2, della Costituzione, contenga "la parafrasi normativa delle conclusioni del secondo paragrafo del *Manifesto* del 1848 di Marx e di Engels".

⁴¹ Sulla differenza tra intervento pubblico nell'economia, volto alla salvaguardia della continuità del processo di accumulazione della ricchezza, e intervento pubblico nell'economia a fini sociali, cfr. A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, cit., vol. III, pp. 1749, 1750.

quartiere⁴², in sintonia con le elaborazioni di Pietro Ingrao⁴³ e del CRS, cui Salvatore d'Albergo offrì un essenziale contributo teorico-politico⁴⁴.

In numerosi lavori d'Albergo ha analizzato le cause del passaggio dal processo di *democratizzazione*, innescato dalle lotte degli anni Settanta, a quello di *modernizzazione* avviato dagli oligopoli negli anni Ottanta con lo scopo di ripristinare le condizioni di governabilità e stabilità economica, considerate necessarie per garantire il funzionamento di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza⁴⁵.

Egli osservò come il processo di espansione della democrazia fu interrotto mediante la tessitura di un nesso sempre più stretto tra esecutivi nazionali ed esecutivi sovranazionali⁴⁶ al fine di ripristinare in un più vasto ambito la forma di stato autoritaria e liberista ripudiata dai Costituenti⁴⁷.

Un rilevante contributo a tale esito regressivo fu fornito dalla possente offensiva ideologica scatenata dagli oligopoli privati che riuscirono a diffondere nel mondo, specie in quello accademico, un senso comune favorevole agli indirizzi neoliberisti che evidenziavano la necessità di combattere l'inflazione mediante il rafforzamento delle istituzioni monetarie e la stabilità dei bilanci, nella convinzione, priva di qualsiasi sostegno teorico, che sia sufficiente dare spazio ai profitti per conseguire l'aumento degli investimenti e quindi dell'occupazione.

D'Albergo denunciò come, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, si manifestò nell'ambito delle scienze sociali e, in particolare, delle scienze giuridiche, un revisionismo

⁴² Cfr. M. Gambilonghi, *Il PCI e la riforma dello Stato negli anni Settanta: centralità del parlamento e "rete delle assemblee elettive"*, in *Dem. dir.*, n. 1/2016, pp. 169 ss.

⁴³ Cfr. P. Ingrao, *Masse e potere*, cit.

⁴⁴ Sull'esperienza del CRS, cfr. il n. 1-2/2010 di *Dem e dir.*, dedicato ai "Cinquant'anni di Democrazia e diritto" e specie il contributo di S. d'Albergo, *Con Marx e senza Marx. La vicenda teorica di Democrazia e diritto*.

⁴⁵ Cfr. S. d'Albergo, *La Costituzione tra democratizzazione e modernizzazione*, ETS, Pisa, 1996; Id., *La Costituzione tra le antitesi ideologiche. Dopo il referendum del 2006*, Roma, 2008. Sul progetto neoliberista come reazione alle lotte degli anni Settanta, cfr. A. Burgio, *Senza democrazia. Un'analisi della crisi*, Roma, 2009, pp. 211. Sulla "rapidità di circolazione" del capitale che rende lo "sviluppo del capitalismo [...] una continua crisi", cfr. A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, cit., vol. III, pp. 1756, 1757.

⁴⁶ Sul "mutamento costituzionale" che si sarebbe dovuto realizzare mediante un "vincolo esterno" idoneo ad "aggirare il Parlamento" ed a consentire di costruire "altrove" un ordinamento fondato "su nozioni che non avevano trovato albergo nella Costituzione italiana", quali "la stabilità economica e il pareggio di bilancio", cfr. G. Carli, *Cinquant'anni di vita italiana*, a cura di P. Peluffo, Roma-Bari, 1996, pp. 389 ss. e pp. 432 ss.

⁴⁷ Sull'Unione europea come "Superstato [...] forte e indipendente" cui sono affidati "compiti di severa polizia del mercato" e della "concorrenza", cfr. A. Somma, *La dittatura dello spread. Germania, Europa e crisi del debito*, Roma, 2014, pp. 21, 49 ss., 56 ss., 186 ss.

che mirava a delegittimare le fondamenta dello Stato democratico-sociale⁴⁸ al fine di uniformarlo al sistema dell'Unione Europea, i cui Trattati contengono principi contrastanti con i Principi fondamentali della Costituzione italiana⁴⁹.

Le linee di questa controffensiva⁵⁰ furono tracciate da due documenti: il Rapporto alla Commissione Trilaterale che evidenziò la necessità di ridurre il “sovraccarico di domande” al fine di garantire la stabilità economica⁵¹ e il Piano di Rinascita democratica della Loggia massonica P2 che ribadì la necessità di assicurare la governabilità mediante l'introduzione del presidenzialismo, la riduzione dei poteri del Parlamento, la revisione della legislazione sociale e l'abolizione del diritto di sciopero⁵².

Negli scritti di contenuto maggiormente politico d'Albergo evidenziò come anche la maggioranza dei dirigenti del PCI non restò insensibile al canto delle sirene della globalizzazione ed iniziò ad operare per un mutamento degli orientamenti del partito, il quale abbandonò, progressivamente, la prospettiva dell'attuazione della Costituzione per accogliere, nella propria cultura politica, concetti propri delle dottrine neoliberali, quali il mercato, la moneta, il pil, le liberalizzazioni e le privatizzazioni.

Lo scenario in cui il PCI intendeva muoversi implicava dunque una modificazione dell'assetto costituzionale con il passaggio dal sistema proporzionale a quello maggioritario che fu introdotto, nel 1993, con il sostegno del partito, divenuto nel frattempo PDS⁵³.

A partire da quel momento le forze politiche di centrodestra e di centrosinistra, organizzate in coalizioni ideologicamente omogenee, in quanto espressive degli interessi di frazioni

⁴⁸ Cfr. S. d'Albergo, *La Costituzione del 1948 tra revisionismo storico e revisionismo giuridico*, in *La Contraddizione*, n. 106/2005, pp. 17, 18. Sul tema cfr. anche G. Ferrara, *La sovranità popolare e le sue forme*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2006, p. 272. Sul ruolo svolto dagli intellettuali nella diffusione dell'ideologia neoliberalista, cfr. S. Amin, *I mandarini del capitale globale*, Roma, 1994; E. W. Said, *Cultura e imperialismo*, Roma, 1998.

⁴⁹ Cfr. V. Giacché, *Costituzione italiana contro Trattati europei. Il conflitto inevitabile*, Reggio Emilia, 2015.

⁵⁰ Sulle strategie palesi ed occulte attraverso le quali si ostacolò il processo di attuazione della Costituzione, cfr. S. d'Albergo, *La Costituzione del 1948*, cit. Sul tema, cfr. anche F. M. Biscione, *Il sommerso della Repubblica. La democrazia italiana e la crisi dell'antifascismo*, Torino, 2003; G. Turone, *Italia occulta*, Milano, 2019; A. Ventrone (a cura di), *L'Italia delle stragi*, Roma, 2019; M. J. Cereghino e G. Fasanella, *Le menti del doppio Stato*, Milano, 2020.

⁵¹ Cfr. M. J. Crozier, S. P. Huntington e J. Watanuki, *La crisi della democrazia. Rapporto sulla governabilità delle democrazie alla Commissione trilaterale*, Milano, 1977, pp. 168 ss.

⁵² Cfr. S. d'Albergo e A. Catone, *Lotte di classe*, cit., pp. 127 ss. e pp. 230 ss.

⁵³ Sul tema cfr. L. Canfora, *La trappola. Il vero volto del maggioritario*, Palermo, 2013, p. 23; A. Algostino, *La legge elettorale del neoliberalismo*, in *Dem. e dir.*, n. 2/2014, p. 106.

della stessa classe borghese, si alternano al governo del sistema capitalistico considerato imm modificabile e insuperabile⁵⁴.

D'Albergo fece sempre rilevare come in questo modo i lavoratori furono abbandonati al loro destino e sottoposti ad indirizzi politici neoliberisti stabiliti da oligarchie semi-rappresentative, disposte solo a concedere forme di assistenzialismo condizionate dai vincoli di un bilancio gestito con criteri privatistici simili a quelli delle imprese⁵⁵.

Egli era consapevole che “un individuo e un libro” non possono modificare “la realtà esistente”, ma possano interpretarla, indicando alle “forze storiche concrete”, la “linea d'azione” capace di mutarla “in modo concreto e di portata storica”⁵⁶.

Nei suoi lavori sollecitò pertanto le forze politiche autenticamente democratiche a ingaggiare una lotta per il ripristino del sistema proporzionale puro, poiché esso non rappresenta solo un meccanismo per tradurre i voti in seggi, bensì costituisce lo strumento essenziale per dare impulso alla sovranità popolare e quindi per consentirle di attivare il processo di trasformazione previsto dalla Costituzione (art. 3, c. 2, Cost.), la cui realizzazione richiede l'instaurazione di un *continuum* rappresentativo tra le forme del pluralismo sociale e politico, le assemblee elettive locali e il Parlamento come centro di confluenza, elaborazione e sintesi delle istanze provenienti dai territori⁵⁷.

In un saggio dedicato alla riflessione gramsciana sulla “questione dello Stato”⁵⁸, d'Albergo osserva che Gramsci riuscì a cogliere il “carattere oggettivamente costituente” delle elezioni del 1919 perché si svolsero con il sistema *proporzionale* che potenziava i diritti politici dei cittadini e consentiva di evitare le “falsificazioni delle posizioni politiche” proprie del “collegio uninominale”⁵⁹. Nell'epoca presente invece i dirigenti di tutte le forze politiche non riconoscono “portata formalmente costituzionale” al sistema proporzionale

⁵⁴ Cfr. S. d'Albergo, A. Catone, *Lotte di classe*, cit., pp. 208, 249, 250, 268. Sul tema, cfr. anche D. Losurdo, *Democrazia o bonapartismo. Trionfo e decadenza del suffragio universale*, Bollati Boringhieri, Torino, 1993, p. 308; C. De Fiores, *Riforme costituzionali e bicameralismo*, in *Dem. e dir.*, n. 1/2014, p. 42; G. Ferrara, *Il bipolarismo coatto*, in *Il Ponte*, n. 3/2007, p. 22.

⁵⁵ Cfr. S. d'Albergo, *Il vero baratro è il pareggio di bilancio in Costituzione*, in *MarxVentuno*, n. 2/2012, p. 6.

⁵⁶ Cfr. A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, cit., vol. II, p. 990.

⁵⁷ Cfr. S. d'Albergo, *Perché ogni sistema maggioritario è contro il suffragio universale*, in *MarxVentuno*, n. 1-2/2017.

⁵⁸ Cfr. S. d'Albergo, *Diritto e Costituzione. La questione dello Stato in Gramsci*, in *Gramsciana*, n. 6/2018, pp. 11 ss.

⁵⁹ Cfr. A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, cit., vol. II, p. 1166 e vol. III, p. 2005.

che costituisce l'unico strumento capace di garantire l'espressione del pluralismo politico e sociale e quindi "lo sviluppo in senso democratico della società e dello Stato"⁶⁰

Un'altra importante indicazione che può trarsi dagli studi di d'Albergo riguarda la necessità di superare l'attuale crisi democratica, restituendo ai partiti politici la funzione di tramite fra la società civile e la società politica. Il ripristino di tale funzione presuppone tuttavia la realizzazione di una riforma democratica dei partiti, le cui linee-guida possono essere desunte dalla teoria gramsciana del *partito della transizione*, che costituisce la parte fondamentale della sua concezione dello Stato⁶¹.

D'Albergo ritiene infatti che le riflessioni di Gramsci sul partito costituiscano un contributo prezioso per le scienze sociali e specie per il diritto pubblico perché, configurando i rapporti tra base e vertice del partito in modo democratico, prefigurano, nel contempo, un modello di Stato-comunità fondato non sul predominio degli esecutivi, ma sul collegamento tra società civile e società politica e, quindi, sull'«effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, c. 2 Cost.)⁶².

Per Gramsci i partiti governati dall'alto non possono che produrre forme di governo verticistiche ed autoritarie, sicché le forze che mirano ad edificare un nuovo tipo di Stato, devono dotarsi di partiti organizzati sulla base di rapporti paritari in grado di potenziare la capacità di analisi e di decisione dei loro "membri [...] considerati tutti [...] come intellettuali"⁶³ e coinvolti pertanto in un lavoro collegiale essenziale, al fine di affrontare in modo organico la complessa problematica dei rapporti tra società, economia e Stato⁶⁴. In tale contesto dovrebbero essere riconosciuti, a tutti gli iscritti, poteri di iniziativa, di proposta e di revoca⁶⁵.

⁶⁰ Cfr. S. d'Albergo, *Diritto e Costituzione*, cit., p. 18. Sul tema cfr. anche M. Della Morte, *Partiti e cultura elettorale: considerazioni sul PCI e sulle "condizioni della società italiana"*, in *Dem. e dir.*, n. 1 /2021, pp. 198 ss.

⁶¹ Sulla "teoria politica del partito" come "cuore della teorizzazione complessiva di Gramsci", cfr. S. d'Albergo, *Diritto e Costituzione*, cit., p. 26. Sul punto cfr. A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, cit., vol. III, pp. 1807-1809.

⁶² C. De Fiore, *Alcune osservazioni, su popolo, stato e sovranità nella Costituzione italiana. A quarant'anni dal contributo di G. Ferrara*, in AA.VV., *Studi in onore di Gianni Ferrara*, Torino, 2005, vol. II, pp. 178, 179, 180, 182, osserva come nel modello di Stato-comunità, la sovranità popolare non si esaurisca nella scelta elettorale, ma si esprima soprattutto mediante le forme di democrazia organizzata nel territorio e la loro capacità di rappresentare le istanze della collettività. Sul punto, cfr. A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, cit., vol. III, pp. 1555-1561 e pp. 1752-1755.

⁶³ Cfr. A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, cit., vol. III, p. 1522.

⁶⁴ Cfr. P. Togliatti, *La formazione del gruppo dirigente del partito comunista italiano*, Roma, 1962, p. 35.

⁶⁵ Cfr. S. d'Albergo, "Sociale" e "politico" nell'organizzazione della democrazia, in *Pianeta futuro*, n. 5/2005, pp. 2, 3.

Un partito considerato quindi come un *moderno principe* produttore di nuove intellettualità⁶⁶ e capace pertanto di anticipare, al suo interno, le caratteristiche egualitarie da infondere alla futura organizzazione della società e dello Stato⁶⁷.

Nell'ultimo trentennio, i dirigenti delle forze politiche di sinistra sono divenuti invece alfieri della teoria della governabilità e dunque promotori di proposte antipartitiche ed antiparlamentari, sicché dai partiti che “nella società civile elaboravano indirizzi politici” ed “educavano uomini [...] in grado di applicarli”, si è passati ad un “regime di partiti della peggior specie”, che “operano nascostamente, senza controllo” e sono dominati “da camarille e influssi personali non confessabili”⁶⁸, attraverso i quali si alimenta l’“apoliticismo animalesco” dei “‘capi-partito’ per grazia di dio o dell’imbecillità di chi li segue”⁶⁹.

Si assiste pertanto al predominio, nella società e nello Stato, della *burocrazia*, ovvero della “forza consuetudinaria e conservatrice più pericolosa”, poiché costituisce “un corpo solidale” che “sta a sé e si sente indipendente dalla massa”⁷⁰.

Il lascito di Salvatore d’Albergo alle nuove generazioni di costituzionalisti può essere individuato dunque nella sollecitazione a superare le separatezze disciplinari per affrontare, in modo organico, nella prospettiva della storia, le grandi tematiche del diritto, dello Stato e dell’economia, col fine di svelare i complessi meccanismi tramite cui i concetti gerarchici ed antisociali, elaborati per garantire la continuità dell’organizzazione del potere, riescono a tradursi in norme ed istituzioni che ostacolano la realizzazione del programma di emancipazione individuale e sociale previsto dalla Costituzione.

Ai giovani studiosi egli rammentava, del resto, l’insegnamento di Gramsci secondo cui una “scarsa comprensione dello Stato significa scarsa coscienza di classe” ed evidenziava pertanto la necessità di analizzarlo approfonditamente “anche quando lo si attacca per rovesciarlo”⁷¹.

Abstract: Lo scopo del presente lavoro è di stimolare le nuove generazioni di studiosi di diritto costituzionale, ad approfondire l’opera di un giuspubblicista considerato dai più

⁶⁶ Cfr. A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, cit., vol. III, pp. 1555-1561 e pp. 1752-1755.

⁶⁷ Cfr. S. d’Albergo, *Diritto e Costituzione*, cit., pp. 15, 26, 27, 29.

⁶⁸ Cfr. A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, cit., vol. II, p. 1809.

⁶⁹ Cfr. *Ibidem*, vol. III, pp. 1753, 1754.

⁷⁰ Cfr. *Ibidem*, p. 1604.

⁷¹ Cfr. *Ibidem*, vol. I, p. 326.

eretico, poiché, ispirandosi alla concezione gramsciana della filosofia della prassi, avvertita come espressiva della responsabilità della funzione sociale dell'intellettuale, perseguì la pratica di *dire la verità al potere*. Lo scritto mira dunque a delineare le caratteristiche del metodo usato da Salvatore d'Albergo nell'analisi del diritto pubblico e costituzionale. Un metodo ispirato alla gramsciana filosofia della prassi e quindi di carattere interdisciplinare ed inserito nella prospettiva della storia, il quale mirava ad una conoscenza unitaria e organica e dunque critica della realtà. Di tale metodo si individuano alcune applicazioni nella demistificazione della categoria della *costituzione materiale* elaborata da Sergio Panunzio e sviluppata da Costantino Mortati e nella critica alla teoria di Norberto Bobbio sull'"inesistenza di una teoria marxista dello stato". Dalla vasta opera di d'Albergo si individuano poi alcuni saggi che analizzano criticamente le cause del passaggio dalla fase del processo di democratizzazione degli anni Settanta, alla fase del processo di modernizzazione degli anni Ottanta del Novecento, sino alla fase attuale caratterizzata da una profonda crisi democratica, economica, sociale e ambientale. Dalla riflessione di d'Albergo si traggono, inoltre, alcune indicazioni preziose per uscire dalla fase di regresso e per riprendere un percorso democratico e progressivo.

Abstract: The aim of this paper is to stimulate the new generations of constitutional law scholars to deepen the work of a legal expert considered by the most heretical, since, inspired by the Gramscian idea of the philosophy of praxis, perceived as expressive of the responsibility of the social function of intellectual, pursued the practice of "telling the truth to power". The paper therefore aims to outline the characteristics of the method used by Salvatore d'Albergo in the analysis of public and constitutional law. A method inspired by the Gramscian philosophy of praxis and therefore of an interdisciplinary nature and inserted in the perspective of history, which aimed at a unitary and organic knowledge and therefore critical of reality. Some applications of this method can be identified in the demystification of the category of "material constitution" developed by Sergio Panunzio and developed by Costantino Mortati and in the criticism of Norberto Bobbio's theory on the "non-existence of a Marxist theory of the state". From the vast work of d'Albergo, some essays can then be identified that critically analyze the causes of the transition from the phase of the democratization process of the seventies, to the phase of the modernization process of the eighties of the twentieth century, up to the current phase characterized by a profound

democratic, economic, social and environmental crisis. Furthermore, some valuable indications are drawn from the reflection of d'Albergo to get out from the phase of regression and to start again a democratic and progressive path.

Parole chiave: costituzionalismo – realtà – storia – rivoluzione – materialismo storico.

Key words: constitutionalism – reality – history – revolution – historical materialism.